

XXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 7 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORONZO REALE**

PAGINA BIANCA

### La seduta comincia alle 10,40.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, nella seduta del 25 ottobre scorso sono stati accantonati i numeri 46, 47, 49, 50, 52 e 58 dell'articolo 2. Se non vi sono obiezioni, ritengo possano essere ripresi in esame nella seduta odierna.

Passiamo quindi al numero 46. Ne do lettura:

« 46) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti ».

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole* « quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza ».

MANCO. Il numero 46 prevede alcune condizioni circa la custodia in carcere dell'imputato. Tali condizioni sono: primo, che vi sia un imputato; secondo, che vi sia la possibilità che l'imputato possa fuggire; terzo, che sussistano i requisiti dell'allarme sociale, della gravità del reato e della pericolosità dell'imputato.

Vi è poi l'inciso « quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza », che a mio giudizio dovrebbe essere soppresso, in quanto tale concetto è implicito in quello di « imputazione ». Infatti, se un individuo viene accusato di un fatto previsto dalla

legge come reato, evidentemente debbono sussistere questi elementi; ma se, al contrario, essi sono supposti solo sulla base della presenza di un imputato, allora il magistrato, dovendo assumere delle decisioni in merito alla custodia di quest'ultimo, o in merito ad una situazione di allarme sociale, oppure sulla gravità del reato, deve necessariamente entrare nel merito dei fatti per stabilire se tali motivi esistano effettivamente, compromettendo in tal modo l'istruttoria ed il giudizio finale.

Come ripeto, pertanto, i « sufficienti elementi di colpevolezza » a mio avviso sono assorbiti dal concetto di imputazione: se esistono anche le altre condizioni, il magistrato potrà prendere misure di coercizione personale nei confronti dell'imputato. In ogni caso, io ritengo che il problema dei motivi di colpevolezza vada al di là della posizione processuale dell'imputato.

PRESIDENTE. L'onorevole Gianfilippo Benedetti ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 46) previsione di diverse misure di coercizione personale, tra le quali il divieto di allontanarsi senza permesso dal luogo di dimora, l'arresto a domicilio e l'accompagnamento, fino alla custodia in carcere; possibilità di disporre le misure di coercizione personale, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza, per specificate ed inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di delitto grave per i moventi, l'interesse violato ed i mezzi usati, da cui si possa desumere la sua pericolosità ».

BENEDETTI GIANFILIPPO. Il nostro emendamento al numero 46 integra, assorbendoli in una formulazione più ampia, due emendamenti che il gruppo comunista ave-

va formulato in occasione della precedente seduta. Il primo di questi tendeva ad aggiungere al punto in esame la dizione « esclusione di ogni obbligatorietà » dopo le parole « fino alla custodia in carcere », dizione che, anche sotto il profilo linguistico, non era delle migliori. Ora, l'espressione « possibilità di disporre le misure di coercizione personale », contenuta nella nuova proposta di modifica, a nostro avviso elimina ogni problema. D'altra parte, si tratta di una acquisizione che è entrata a far parte del nostro ordinamento positivo; noi ci proponiamo di riconfermarla attraverso una reiterazione che pensiamo non sia inutile.

Il secondo emendamento si richiamava ad un tema ampiamente dibattuto nel corso della quarta e della quinta legislatura. In sostanza, noi abbiamo ritenuto che la radicalizzazione, quale poteva risultare dagli emendamenti relativi all'uso della particella congiuntiva o della disgiuntiva, avrebbe portato alla proiezione di scelte di fondo. Non sarebbe stato possibile raggiungere quelle intese che invece noi ci auguriamo possano scaturire dal dibattito in Commissione. Abbiamo voluto comunque eliminare - e su questo punto mi sembra che la nostra proposta di modifica abbia il conforto di un apprezzamento positivo della Commissione affari costituzionali - il riferimento al criterio dell'allarme sociale. Un criterio troppo vago, indeterminato e di conseguenza pericoloso. Tanto più che, se collegato al concetto di gravità, conduce ad una assimilazione troppo stretta dell'imputato con il reo, e quindi ad un contrasto stridente con il principio della presunzione di non colpevolezza sancito dalla Costituzione.

Fatte queste premesse, debbo dire che l'attuale formulazione del numero 46 non mi sembra possa dare adeguate garanzie, limitandosi alla « previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere ». Non è detto che le misure di coercizione personale debbano riassumersi esclusivamente nella custodia in carcere: per questo motivo abbiamo voluto indicare alcune di queste misure (non tutte) per sottolineare il principio - già acquisito dalla Commissione nella passata legislatura - che il sacrificio della libertà personale non debba presupporre sempre la custodia in carcere.

Su alcune di queste forme di coercizione personale si è discusso molto, soprattutto a proposito dei reati in materia di

circolazione stradale, e si è prospettata una tematica molto avanzata.

La seconda parte del nostro emendamento è quella più delicata. Si tratta di un punto che per noi involge una discussione di fondo, che non esito a definire di non facile soluzione. Scartato il concetto di allarme sociale, per le ragioni dette poco fa, ci troviamo di fronte alla formulazione del testo governativo, la quale dà una indicazione disgiuntiva, che non condividiamo, dell'allarme sociale in base alla gravità ed alla pericolosità dell'imputato. Tale formulazione potrebbe portare ad una dilatazione notevole delle possibilità di coercizione personale, ancorandole a criteri che non ci sembrano accettabili.

Poiché pensiamo che non sia tanto necessario lo scontro frontale, quanto invece la mediazione politica, non abbiamo integralmente riproposto le posizioni da noi assunte su questo argomento nella V legislatura. Il nostro emendamento di oggi ripropone infatti quei temi proiettandoli in una diversa dimensione: è questo che mi permetto di far rilevare ai colleghi. Speriamo così che da un attento confronto possa scaturire una soluzione che sia da tutti considerata soddisfacente.

Non possiamo - ripeto - accettare il criterio della gravità così come è formulato. D'altra parte, il criterio della gravità è strettamente legato al concetto della pena edittale: quando ci si chiede che cosa sia la gravità, il discorso inevitabilmente risale ai minimi ed ai massimi di pena, anche nei casi in cui è possibile assumere altri punti di riferimento, che però hanno un valore marginale, perché il concetto di gravità è un concetto di relazione. Esso, cioè, può essere inteso in un certo senso da determinati strati sociali ed in senso diverso da altri. Mi pare si possa affermare che storicamente tale concezione corrisponde a quella della pena edittale (tant'è vero che il concetto della gravità, ancorato a quello della pena, comportava l'obbligatorietà del mandato di cattura), corrisponde, cioè, ad un certo bagaglio di cui ci siamo liberati con una affermazione di civiltà.

Questo criterio, pertanto, sia pure in forma alternativa, non può essere sufficiente a giustificare il principio della coercizione personale fino alla custodia in carcere, la cui eccezionalità, di fronte alla presunzione di non colpevolezza sancita dalla Costituzione, deve sempre essere tenuta presente. Nasce di qui il concetto della « peri-

colosità disgiunta », argomento che coinvolge una tematica amplissima e costituisce materia di un dibattito suggestivo, rispetto al quale dobbiamo però evitare di assumere atteggiamenti interpretativi che potrebbero appesantire la nostra ricerca politica di soluzioni concrete.

**MANCO.** La pericolosità deve sempre essere messa in rapporto al tipo di società esistente: quindi non vi è mai alcuna differenza tra il concetto di pericolosità e quello di allarme sociale.

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Il concetto di allarme sociale può costituire il corollario di un certo modo di concepire la pericolosità. A questo punto può nascere una spirale dalla quale si esce difficilmente.

**MANCO.** Il legislatore delegato, tenendo conto del concetto di pericolosità, nella codificazione concreta non prescindere dalla questione dell'allarme sociale.

**PRESIDENTE.** La pericolosità è un concetto obiettivo, mentre il concetto di allarme sociale ha carattere soggettivo, nel senso che l'opinione pubblica, in un determinato momento, può essere eccitata da alcuni fatti che si ripetono con una certa frequenza.

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Senza dubbio il concetto di allarme sociale è uno dei modi di interpretazione della pericolosità, la quale tuttavia, senza adeguati parametri oggettivi, resta una nozione prevalentemente soggettiva. Non possiamo dimenticare, a questo riguardo, il conflitto tra la scuola classica e la scuola positiva, tra i sostenitori della concezione del reato come entità a sé stante ed i seguaci della concezione del reato quale espressione della personalità umana; da quel conflitto emersero conclusioni che, seppur avanzate dal punto di vista criminologico, non erano sufficientemente suffragate dalle acquisizioni della biologia, della fisiologia, della psicologia criminale, poiché pervenivano all'asserzione che la pericolosità è indipendente dalla commissione del reato.

Ecco perché dico che siamo andati alla ricerca di qualcosa che ponesse il problema dal punto di vista della concretezza politico-legislativa; altrimenti il concetto di pericolosità, considerato negli aspetti generali, rischia di riaprire grosse discussioni e rischia di portare a conclusioni alle quali

non vogliamo che si arrivi. Sta di fatto che nella IV legislatura si era partiti considerando soltanto le esigenze istruttorie; fu strada facendo che si disse che non ci potevamo ancorare solo a queste esigenze (anche il relatore, onorevole Valiante, si attestò su queste posizioni). Oggi ci troviamo di fronte alla necessità di una articolazione autonoma proprio per lasciare minore spazio al potere di coercizione personale, in maniera che ne venga fatto l'uso che ad esso si conviene.

Abbiamo pensato, una volta eliminato il concetto di allarme sociale, di richiamare quello di gravità del delitto e di farne discendere alcune particolari conseguenze che servano a qualificare la gravità e a stabilire in che cosa essa consiste, al di fuori del riferimento dogmatico al concetto di pena edittale; abbiamo pensato, inoltre, alla valutazione della personalità dell'indiziato e dell'imputato al fine di acquisire elementi tali da soddisfare le possibili esigenze istruttorie con misure restrittive non necessariamente consistenti nella custodia in carcere. Abbiamo considerato innanzitutto il movente, che finisce per avere notevole rilevanza dal punto di vista dell'indagine psicologica; abbiamo poi fatto riferimento all'interesse violato ed ai mezzi usati, cioè a tutto ciò di cui si avvale l'imputato e da considerare sia in ordine alla gravità del fatto sia alla pericolosità dell'imputato stesso.

Pensiamo che il nostro sia un valido tentativo, aperto agli apporti delle altre forze politiche.

**MANCO.** Il mio emendamento resta valido anche se riferito all'emendamento dell'onorevole Gianfilippo Benedetti. Propongo pertanto di sopprimere anche in quest'ultimo le parole: « quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza ».

**MUSOTTO.** Debbo dire che ho particolarmente apprezzato i rilievi acuti fatti dall'onorevole Gianfilippo Benedetti. Debbo rilevare che il criterio di allarme sociale, se utilizzato senza nessuna specificazione, diventa indeterminato e impreciso, ma negli intendimenti di chi è pervenuto alla formulazione del numero 46 tale specificazione si riferisce alla gravità o alla pericolosità. Il criterio dell'allarme sociale perciò potrebbe anche essere lasciato cadere.

Il problema è invece quello di stabilire se i concetti della gravità del reato e

della pericolosità debbano essere indicati separatamente o debbano essere fusi, come propone l'onorevole Gianfilippo Benedetti, dicendo che deve farsi ricorso alle misure di coercizione personale soltanto quando vi è sia gravità del reato sia pericolosità sociale.

In verità, dovremmo tenere presente che quando si parla di gravità del reato, il concetto di pericolosità non ha alcuna rilevanza. La gravità è determinata dalla importanza del bene o dell'interesse violato, ma il reato può essere grave anche dal punto di vista soggettivo, cioè sotto il profilo della intensità del dolo, della natura del movente, del grado della colpa e della capacità a delinquere. Possiamo pertanto affermare che la gravità di un reato deve essere valutata in base ad un criterio oggettivo e ad uno soggettivo.

A mio giudizio, per coerenza con l'impostazione del nostro ordinamento giuridico penale, dovremmo sopprimere dal testo in esame la dizione relativa alla pericolosità sociale, e dovremmo mantenere invece il concetto della gravità del reato. Io ritengo, infatti, che noi dovremmo parlare più propriamente — anziché di pericolosità (concetto piuttosto vago ed indeterminato, oltre che avulso dal contesto del nostro ordinamento, che prevede solo quello della pericolosità sociale) — di capacità a delinquere: ed in particolare proporrei di modificare l'emendamento Benedetti Gianfilippo nel senso di specificare che la gravità del reato deve essere determinata attraverso la rilevanza del bene violato, la natura dei moventi, l'intensità del dolo, il grado della colpa e la capacità a delinquere dell'imputato. Quest'ultimo concetto, in particolare, è già operante nel nostro ordinamento: esso è specificamente menzionato dall'articolo 133 del codice penale, il quale, tra l'altro, stabilisce che la gravità del reato deve essere desunta anche dalle modalità di esecuzione dello stesso oltre che dagli altri elementi da me in precedenza indicati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Musotto ha presentato il seguente subemendamento:

*Nell'emendamento Benedetti Gianfilippo, sostituire le parole:* per i moventi, l'interesse violato ed i mezzi usati, da cui si possa desumere la sua pericolosità *con le altre:* per la natura dell'interesse leso, per le modalità del fatto, per la natura dei moventi, per l'intensità del dolo o per il

grado della colpa, nonché per il grado di capacità a delinquere manifestata.

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Mi riservo di esprimere il mio parere su questa proposta di modifica dopo aver ascoltato le opinioni dei colleghi.

**CASTELLI.** Nutro alcune perplessità in merito alla possibilità di depennare dal numero 46 ogni ipotesi di riferimento all'allarme sociale ed alla pericolosità, sia pure facendo affiorare gli stessi elementi attraverso una formulazione tortuosa. D'altro canto, mi rendo conto delle esitazioni che possono aver avuto i presentatori degli emendamenti di fronte ad una definizione che è contenuta nel testo in esame ed è estremamente generica. Vorrei quindi sottoporre all'attenzione della Commissione una ipotesi di subemendamento, che potrebbe conciliare le contrapposte esigenze, e che potrebbe realizzarsi con la semplice sostituzione della parola « grave », nel testo dell'emendamento Benedetti Gianfilippo, con la seguente dizione: « che determina particolare allarme sociale ».

In tal modo, in sostanza, noi affermeremo che si applicano le misure di coercizione personale a carico di « colui che è imputato di delitti che determinano particolare allarme sociale per i moventi, l'interesse violato ed i mezzi usati, da cui si possa desumere la sua pericolosità ». Mi sembra che con questa modifica le preoccupazioni che sorgono dal richiamo estremamente generico all'allarme sociale potrebbero essere superate; ritengo inoltre che tale formulazione, senza ripetere pedissequamente quella del codice attuale, sarebbe coerente con l'impostazione che abbiamo voluto dare al problema.

Devo fare un'ultima osservazione sull'emendamento Benedetti Gianfilippo. A me pare che l'inciso « quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza » sia ultro-neo e pregiudizievole per la posizione dell'imputato. Se ci troviamo di fronte ad un imputato è perché esistono elementi di colpevolezza; accettare la dizione proposta dall'onorevole Benedetti potrebbe far pensare che gli elementi di colpevolezza debbano essere accertati con una particolare analisi di merito. L'imputato si vedrà quindi respingere l'eventuale istanza di libertà provvisoria perché, sulla base del numero 46, esistono sufficienti elementi di colpevolezza. Poiché l'inciso, nell'emendamento

Gianfilippo Benedetti, finisce per danneggiare la posizione dell'imputato, mi pare opportuno eliminarlo.

Lo stesso inciso, peraltro, può essere opportunamente mantenuto nel testo governativo, data la diversa collocazione che ha in questo, con conseguenze di segno opposto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Castelli ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento Benedetti Gianfilippo:

*Sopprimere le parole:* quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza;

*Sostituire la parola:* grave con le altre: che determina particolare allarme sociale.

**MANCO.** Vorrei far rilevare che il testo governativo è più favorevole all'imputato di quanto non lo siano gli emendamenti presentati dai colleghi Gianfilippo Benedetti e Musotto. La volontà di emendare ad ogni costo ci porta al di là degli stessi fini che vogliamo raggiungere.

Nel testo governativo si vuole che vi sia un particolare allarme sociale, determinato dalla gravità del reato e dalla pericolosità dell'imputato, affinché si possano adottare misure di coercizione personale, mentre negli emendamenti tali particolari elementi mancano.

Per questo motivo sono favorevole al testo governativo, con la soppressione della dizione « quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza », che a mio avviso nuoce all'iter processuale.

**ACCREMAN.** Abolire la dizione « quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza » significherebbe togliere una garanzia per la posizione dell'imputato. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che si tratta di una dizione alla quale si è pervenuti dopo le lunghe discussioni della IV e della V legislatura. L'elemento della colpevolezza esiste già nell'attuale codice di procedura penale. L'articolo 252 di tale codice parla di « indizi », mentre la parola elementi dovrebbe dare più garanzie all'imputato.

**MANCO.** Per essere imputato occorrono questi elementi.

**ACCREMAN.** Non per l'emissione del mandato di cattura. Ecco perché siamo contrari all'emendamento proposto dall'onorevole Manco.

Vorrei anche ricordare che qui si discute sul fatto che sia regolare la custodia preventiva quando non vi siano esigenze istruttorie, perché fino a che non c'è sentenza definitiva l'imputato non può essere considerato colpevole. Vorrei qui riassumere la storia dei principi in tema di custodia preventiva, non dettati da esigenze processuali, come si è venuta sviluppando in sede dottrinale e giurisprudenziale negli ultimi trenta anni.

Per quanto riguarda la dottrina non vi è alcuna questione: in generale essa afferma che, al di fuori delle esigenze istruttorie, la custodia preventiva dovrebbe essere limitata al massimo. Occorre allora, a questo punto, inserire nel quadro l'elemento giurisprudenziale, non perché esso debba dettarci la legge che dobbiamo emanare, ma perché a mio avviso è molto significativo. Desidero quindi ricordare che la giurisprudenza della Corte di cassazione ed anche quella di merito in un certo periodo si erano addirittura fermate a questo paradigma: si può dar luogo a custodia preventiva quando vi siano al riguardo esigenze istruttorie e quando sussistano gli elementi della gravità del fatto e della pericolosità sociale. In seguito, però, i magistrati si accorsero di aver limitato troppo il numero dei casi di custodia preventiva, e quindi, — dopo un periodo in cui la giurisprudenza della Corte di cassazione consentiva l'emissione del mandato di cattura solo nel caso in cui coesistessero le ragioni di carattere processuale e quelle di pericolosità — si arrivò a disgiungere i due « tipi di fondo » di custodia preventiva (separazione che ritroviamo anche nel disegno di legge in esame).

La più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, però, è certamente più favorevole all'imputato di quanto non sia il progetto di legge in discussione, in quanto essa afferma che, ai fini della custodia, debbono essere contemporaneamente presenti i due elementi della gravità del fatto e della pericolosità sociale; in caso contrario, la cattura preventiva dell'imputato non potrebbe aver luogo. Pertanto, se noi accettassimo la disposizione del disegno di legge secondo cui la custodia preventiva, al di fuori delle esigenze processuali, può essere attuata in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'imputato, noi faremmo un passo indietro rispetto alla stessa situazione giurisprudenziale oggi esistente.

MANCO. La giustificazione delle misure di coercizione personale va ravvisata nella presenza dell'allarme sociale, non nella pericolosità dell'imputato: un individuo può essere pericoloso e non essere sottoposto a custodia preventiva.

ACCREMAN. Fatta questa premessa, vorrei osservare che noi dobbiamo delimitare, mediante l'introduzione di un principio il più esatto possibile, i casi in cui sia necessario o comunque possibile emettere mandato di cattura. Tradizionalmente (si potrebbe quasi dire storicamente) la facoltà di emissione del mandato di cattura ha rappresentato un aspetto del potere del magistrato, potere che è sempre stato gelosamente custodito dalla magistratura e sul quale il legislatore ha sempre trovato molta difficoltà ad intervenire. Ecco quindi per quale motivo dal generico bisogna risalire al particolare, così come propone l'emendamento presentato dal collega Gianfilippo Benedetti. E quando parliamo di custodia preventiva, non dobbiamo dimenticare che gli istituti di diritto sostanziale, che dovrebbero essere previsti nella riforma del libro I del codice penale, tendono ad attribuire alla sanzione carceraria il carattere di *extrema ratio* nei casi dei delitti più gravi.

Non vorremmo quindi che proprio la IV Commissione, in sede di riforma del codice di procedura penale, disattendesse questo orientamento che il ministro di grazia e giustizia ha già enunciato: l'ampliamento dei tipi di misure penali, in modo da poter scegliere in una gamma più vasta di quella attuale.

L'emendamento Benedetti Gianfilippo, al fine di circoscrivere i criteri che debbono condurre alla custodia preventiva, fa riferimento ad alcuni parametri: l'interesse violato (interesse specificamente tutelato dalla legge), i moventi ed i mezzi usati. Il subemendamento dell'onorevole Musotto, se ho ben compreso, aggiunge a questi tre elementi, come fonte della gravità ed indice della pericolosità dell'individuo, anche quelli della intensità del dolo o del grado della colpa.

Vorrei però, a tale riguardo, rilevare che non dobbiamo fare riferimento in questo campo all'articolo 133 del codice penale nella sua formulazione attuale, non valida dal punto di vista dottrinario. Debbo ricordare, infatti, che questa norma contempla, tra gli elementi da cui deve essere desun-

ta la capacità a delinquere, i motivi a delinquere, i quali, pertanto, sulla base di tale disposizione, non rientrano invece tra i criteri adottati per la valutazione della gravità del reato; ma in questa categoria rientrano invece (sempre a norma dell'articolo 133) l'intensità del dolo e il grado della colpa. Ebbene, la dottrina ha dichiarato che i due elementi (gravità del reato e capacità a delinquere) debbono essere determinati in base ad un medesimo canone: quindi, ad esempio, l'intensità del dolo non può essere presa in considerazione per la valutazione della gravità del reato soltanto, così come i motivi a delinquere non possono essere assunti unicamente come criteri di determinazione della capacità a delinquere. Quindi, noi non dobbiamo attenerci strettamente allo schema dell'articolo 133 del codice penale, ma dobbiamo stralciare da questo gli elementi che riteniamo più significativi al fine della emissione del mandato di cattura.

Io ritengo che i criteri enunciati dal nostro emendamento, cioè i moventi (che secondo l'articolo 133 del codice penale servono a determinare la capacità a delinquere), i mezzi usati (che invece sulla base della stessa norma debbono essere presi in considerazione per la valutazione della gravità del reato), e l'interesse violato (elemento che non è menzionato in questo articolo, ma che è ritenuto fondamentale dalla dottrina) si ricolleghino alle affermazioni della giurisprudenza più avanzata della Corte di cassazione, in cui si compenetrano la gravità del reato e la pericolosità, e cioè a quello stadio di progresso a cui siamo giunti e dal quale non vogliamo recedere.

Come ripeto, a noi sembra che questi principi siano sufficienti ad individuare la gravità di un fatto dalla quale risulti palese la pericolosità del suo autore, il quale deve essere quindi assoggettato a custodia preventiva, misura di carattere processuale in quanto la sentenza, in questa fase, è ancora lontana.

FELISETTI. Vorrei rilevare che la questione sollevata dall'onorevole Manco resta in piedi sia che si tratti del testo governativo sia che si consideri l'emendamento Benedetti Gianfilippo.

A me pare che formalmente ci sia differenza fra i due testi. In quello dell'emendamento Benedetti l'inciso «quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza»

za » sembra contraddittorio, perché sembra esclusivamente connesso alle esigenze istruttorie.

SPAGNOLI. Riguarda anche l'ipotesi della gravità e pericolosità.

FELISETTI. Comunque sotto questo profilo appare meglio formulato il testo governativo. Tale testo parte dalla premessa dell'esistenza del concetto di allarme sociale, da desumersi o relativamente alla gravità del reato (quindi, valutazione oggettiva) o in relazione al giudizio di pericolosità soggettiva (per cui le misure di coercizione potrebbero essere assunte per un reato non obiettivamente grave, ma in relazione alla pericolosità del soggetto).

L'onorevole Accreman sosteneva che l'emendamento Benedetti Gianfilippo rappresenta la traduzione in sede legislativa delle conclusioni alle quali la giurisprudenza è già pervenuta. A me pare che questo non si possa affermare sulla base del testo dell'emendamento Benedetti, che recita: « inoltre a carico di colui che è imputato di delitto grave per i moventi, l'interesse violato ed i mezzi usati, da cui si possa desumere la sua pericolosità ».

Intanto, bisognerebbe specificare se questi mezzi debbono ricorrere tutti o viceversa siano alternativi l'uno dell'altro. Inoltre, quando si legge che il provvedimento può essere preso a carico di colui che è imputato di delitto grave per i moventi, gli interessi violati e i mezzi usati parrebbe che la gravità sia in relazione solo a questi elementi. Al limite si finisce per determinare grave un reato che oggettivamente grave non è, quando viceversa siano apprezzabili soltanto elementi di pericolosità soggettiva.

ACCREMAN. Due di questi elementi riguardano la gravità del fatto anche nella accezione odierna.

FELISETTI. « Possono » riguardare. Potremmo trovarci di fronte ad un reato oggettivamente non grave pur esistendo un movente di un certo tipo che può denotare la pericolosità del soggetto, per cui finiremmo per ammettere la possibilità di coercizione personale limitatamente a questi elementi, arrivando a formulare la nozione di gravità anche in relazione ad un reato che può non essere grave, ma che presenti elementi di pericolosità soggettiva.

Per conto mio, propongo di mantenere il testo governativo per quanto riguarda la dizione di gravità, integrando invece la dizione di pericolosità con altri elementi desunti dai moventi, dall'interesse violato e dai mezzi usati. Bisogna cioè sommare i requisiti della gravità del delitto e della ricorrenza della pericolosità, in relazione ai moventi, agli interessi violati ed ai mezzi usati.

Solo in questo modo si rispetta l'assunto della giurisprudenza, che esige la ricorrenza di entrambi gli elementi: gravità e pericolosità. Qualificando come grave un reato solo in base all'elemento della pericolosità, finiremmo con l'estendere in maniera preoccupante la possibilità di coercizione personale, ogni qual volta appunto ci si trovi di fronte ad un delitto giudicato grave esclusivamente in relazione alla pericolosità. Se vogliamo invece arrivare a concludere che la coercizione personale debba aver luogo quando ricorrono sia la pericolosità sia la gravità del delitto, dobbiamo precisare questo concetto nel testo della legge: a questo tende il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato » *con le altre:* « ed inoltre a carico di colui che è imputato di delitto grave che riveli la pericolosità dell'imputato medesimo per i moventi, gli interessi violati ed i mezzi usati ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Desidero affrontare l'argomento concretamente, senza addentrarmi in disquisizioni dottrinarie.

La prima parte dell'emendamento Benedetti Gianfilippo tende a definire non completamente, ma parzialmente, le misure di coercizione personale. Ora, io ritengo che i criteri enunciati nella prima parte di questo testo non possano essere accettati sulla base delle osservazioni ripetutamente formulate dal rappresentante del Governo - e delle quali dobbiamo farci carico - per cui in questa sede noi non possiamo scendere nei dettagli delle norme. Nel caso specifico, quindi, non essendo ancora stata stabilita tutta la gamma

delle misure di coercizione personale, accettando l'emendamento dell'onorevole Gianfilippo Benedetti potremmo indurre in errore il legislatore delegato.

Alla luce di queste considerazioni mi parrebbe quindi opportuno mantenere la formulazione originaria del disegno di legge relativa alle « diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere », lasciando libero il legislatore delegato di emanare precise disposizioni al riguardo. Infatti, se noi volessimo in questa sede definire tutti i vari tipi di misure, allora, in pratica, daremmo vita ad una specifica norma del codice di procedura penale. D'altra parte, inserire nel testo governativo soltanto alcune indicazioni, senza esaurire l'argomento, a mio giudizio potrebbe essere pericoloso.

Il secondo punto dell'emendamento Benedetti Gianfilippo, a cui è collegata anche la proposta di modifica formulata dall'onorevole Manco, riguarda la ricorrenza di sufficienti elementi di colpevolezza, ricorrenza che si vuole estendere anche alla possibilità di emettere provvedimenti di coercizione personale per specificate ed inderogabili esigenze istruttorie. A mio avviso questa formulazione deformerebbe quanto già stabilito in merito nella passata legislatura, il che sarebbe contraddittorio e rischioso. Cioè, se noi attribuiamo al magistrato la possibilità di prendere misure di coercizione personale per inderogabili esigenze istruttorie, ma collegassimo contemporaneamente questa facoltà alla sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza, pregiudicheremmo le stesse esigenze istruttorie. Dovremmo tenere disgiunte le due situazioni: non dovremmo cioè richiedere la ricorrenza di sufficienti elementi di colpevolezza nel primo caso previsto dal testo in esame. Sono però favorevole al mantenimento di questa dizione per la seconda ipotesi, a garanzia dell'imputato, al fine di evitare che si proceda in tal senso esclusivamente sulla base di indizi: per poter prendere una misura di coercizione personale occorre infatti qualcosa di più concreto e positivo.

A questo punto sorge il problema dell'allarme sociale. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la dizione contenuta nel testo governativo dà rilevanza a questo principio e indica gli elementi che debbono concorrere a determinarlo: cioè la gravità del reato e la pericolosità dell'imputato. Se eliminassimo

questa formulazione, noi faremmo un passo indietro, perché la dizione del disegno di legge non considera l'allarme sociale un concetto autonomo, ma la risultante dei due elementi. Cioè, affinché il magistrato possa disporre misure di coercizione personale, non è sufficiente la sussistenza della gravità del reato e della pericolosità dell'imputato, ma è necessario che questi due elementi diano luogo a particolare allarme sociale. Ritengo quindi che la dizione relativa a questo punto debba essere mantenuta inalterata.

Vorrei ora svolgere qualche osservazione sulle preoccupazioni che hanno spinto i colleghi a presentare proposte di modifica al numero 46. La prima credo scaturisca dalla forma disgiuntiva dei due concetti della gravità e della pericolosità che è adottata dal disegno di legge (e che i colleghi ritengono invece opportuno sostituire con una forma congiuntiva), mentre la seconda nasce dalla formulazione troppo generica dei due principi, che non risultano collegati ad alcun elemento di dettaglio o di specificazione.

Mi pare che l'emendamento presentato dall'onorevole Castelli potrebbe soddisfare queste esigenze.

Oppure si potrebbe approvare il testo governativo con l'unica modifica di sostituire le parole « allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità » con le altre « allarme sociale per la gravità di esso e per la pericolosità ». Mi sembra che con tale dizione si verrebbe incontro alle esigenze prospettate dalle varie parti politiche.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità »  
*con le altre:* « allarme sociale per la gravità di esso e per la pericolosità ».

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Consentitemi di esprimere il mio desolato rammarico nel vedere come procedono questi lavori e come si utilizzi il tempo che abbiamo a disposizione per questioni che, a mio giudizio, non meritano una attenzione particolarmente acuta e specifica.

Nella discussione di alcuni punti rilevanti abbiamo ascoltato dottissime elabora-

zioni (a vanlo di chi le ha svolte) che sarebbero però più opportune in una conferenza che non in una discussione legislativa.

Voglio essere molto chiaro. Al Governo interessa che l'emissione del mandato di cattura sia subordinata a determinati requisiti relativi a inderogabili esigenze istruttorie, alla pericolosità sociale e alla gravità del reato. Giustamente è stato osservato che l'aggancio al concetto di allarme sociale è restrittivo della possibilità di emettere mandati di cattura. Il Governo però non può accettare il principio dell'emendamento Benedetti Gianfilippo, secondo cui si parla solo di gravità, mentre la pericolosità si dovrebbe desumere da altri elementi. A me pare che il testo governativo abbia il vantaggio di mettere l'accento non solo sugli elementi oggettivi (così come fa il « testo Benedetti ») ma anche su quelli subjetivi, perché la personalità, e quindi la pericolosità dell'imputato, è un elemento che va valutato ai fini della emissione del mandato di cattura.

Circa gli altri emendamenti debbo dire, prima di tutto, che non fanno altro che parafrasare il testo governativo. Inoltre, con tutte queste specificazioni al legislatore delegato non rimarrebbe altro da fare che... « fotocopiare » la legge di delega.

SPAGNOLI. Sarà invece costretto a chiedere la proroga del termine di due anni previsto per l'esercizio della delega.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se è per questo, ci vorranno in realtà molto più di due anni, grazie ai vostri emendamenti!

Il punto più interessante è quello relativo alla congiunzione dei due elementi, relativi, da un lato, alle esigenze istruttorie, e, dall'altro, alla gravità del reato e pericolosità sociale, che determinano l'allarme sociale. L'onorevole Accreman vorrebbe che le due posizioni fossero congiunte, e si richiama al riguardo a determinati atteggiamenti della Cassazione. Si tratterebbe però di inserire una disposizione che il Governo non può accogliere, poiché altrimenti accadrebbe che, anche in presenza di reati gravi commessi da persone socialmente pericolose, non si potrebbe più emettere mandato di cattura, qualora mancasse il requisito dell'esigenza istruttoria.

ACCREMAN. C'era però un momento in cui la Corte di cassazione esigeva questo:

noi non siamo su tale linea, desideriamo solo che i requisiti della gravità del reato e della pericolosità vengano previsti congiuntamente, e non alternativamente. Potremmo comunque ritirare l'emendamento presentato dal collega Gianfilippo Benedetti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poiché, al di là delle facili lusinghe di una dottrina, che pure apprezzo e condivido, devo preoccuparmi delle esigenze della società, non posso che dichiararmi contrario alla congiunzione dei requisiti della gravità del reato e della pericolosità; anche perché a me sembra che la gravità del fatto possa giustificare l'emissione del mandato di cattura, indipendentemente dalla pericolosità sociale dell'imputato: possono esservi, infatti, delitti talmente gravi che non possono non essere seguiti dall'emissione del mandato di cattura.

Mi dichiaro invece favorevole all'approvazione del subemendamento proposto dall'onorevole Castelli, circa l'inserimento del requisito del particolare allarme sociale determinato dal delitto commesso.

Devo dichiararmi contrario alla soppressione dell'inciso: « quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza », presente sia nel testo governativo sia in quello dell'emendamento presentato dall'onorevole Gianfilippo Benedetti. L'onorevole Manco, che l'ha proposta, è infatti partito dal presupposto che il requisito della ricorrenza di sufficienti elementi di colpevolezza sia superfluo: io ritengo, invece, che si tratti di un requisito indispensabile, e che occorra quindi specificarlo bene nel testo della legge, poiché in mancanza di esso il potere del giudice potrebbe addirittura trasformarsi in arbitrio. Le misure di restrizione della libertà personale non possono essere adottate se non nei confronti di persone contro le quali siano emersi determinati elementi a carico, ed i motivi che tale restrizione giustificano devono essere ben più gravi di quelli che giustificano l'esercizio dell'azione personale.

SPAGNOLI. Il gruppo comunista non insiste sull'emendamento presentato dal collega Gianfilippo Benedetti, e nel ritirarlo annuncia che voterà a favore dell'emendamento proposto dal relatore.

FELISETTI. Anch'io ritiro il mio emendamento, preannunciando il mio voto favorevole all'emendamento del relatore.

MUSOTTO. Rinuncio al mio emendamento, che era riferito all'emendamento dell'onorevole Gianfilippo Benedetti, dato che quest'ultimo è stato ritirato dal gruppo comunista. Inoltre, anch'io voterò a favore dell'emendamento presentato dal relatore.

CASTELLI. Anch'io rinuncio ai miei subemendamenti ed annuncio che voterò a favore di quello del relatore.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prima che il Presidente ponga in votazione l'emendamento presentato dal relatore, vorrei pregare quest'ultimo di modificarne il testo, adottando la seguente formulazione: « allarme sociale, per la gravità di esso, per la pericolosità dell'imputato ». Tale modifica consentirebbe al Governo di accogliere l'emendamento stesso.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non ritengo di dover accogliere la modifica proposta dall'onorevole rappresentante del Governo, ed insisto pertanto sul testo del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, di cui ho già dato lettura, al quale si è dichiarato contrario il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Onorevole Manco, insiste sul suo emendamento, non accolto dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

CASTELLI. Intervengo per dichiarare che voterò contro l'emendamento Manco: io ero, infatti, favorevole al subemendamento Manco, cioè all'emendamento stesso in quanto riferito all'emendamento presentato dall'onorevole Gianfilippo Benedetti: essendo stato quest'ultimo ritirato, ed essendo quindi decaduto il subemendamento, non ritengo di dovermi associare all'emendamento Manco, riferito al testo governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco, di cui ho in precedenza dato lettura.

(È respinto).

L'onorevole Accreman ha modificato un suo emendamento, aggiuntivo di un nu-

mero 46-bis dopo il numero 46, redigendolo come segue:

*Sostituire le parole:* « Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti » con le altre:

« 46-bis) istituzione di una sezione del tribunale per decidere - col contraddittorio tra pubblico ministero e imputato - sulle istanze dell'accusato concernenti i provvedimenti di arresto in flagranza, di fermo di indiziati e di tutte le misure di coercizione personale; istituzione di una sezione della corte d'appello che decide su quelle istanze in caso di impugnazione; previsione della immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'accusato, anche in pendenza di impugnazione del pubblico ministero ».

ACCREMAN. Allo scopo di evitare la eccessiva specializzazione degli organi giudiziari, che potrebbe produrre dei risultati pregiudizievoli che invece noi vogliamo evitare, vorrei modificare parzialmente il mio emendamento, sostituendo la dizione: « istituzione di una sezione del tribunale per decidere » con la seguente: « previsione della possibilità di adire in ogni momento il tribunale affinché abbia luogo decisione ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Invito l'onorevole Accreman a ritirare il suo emendamento, e proporrei di sostituire nel testo governativo la dizione « nel contraddittorio delle parti » con l'altra « nel contraddittorio fra pubblico ministero ed imputato ». Mi preoccupa il fatto che l'impugnabilità del provvedimento che dispone le misure di coercizione personale possa avvenire nel contraddittorio tra tutte le parti processuali.

ACCREMAN. Sono disposto a ritirare il mio emendamento, purché il relatore concordi sui seguenti punti: effettuazione del contraddittorio in tema di libertà e possibilità di impugnare non soltanto i provvedimenti che dispongono la custodia preventiva, ma anche quelli relativi all'arresto ed al fermo.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Su quest'ultimo punto non mi pare che esista alcun dubbio.

ACCREMAN. In seguito a questa precisazione, ritiro la prima parte del mio emendamento, e mantengo invece la seconda, cioè quella relativa alla previsione della immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'accusato, anche in pendenza di impugnazione del pubblico ministero.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Anche questo punto mi pare superato: i provvedimenti che pongono in libertà gli imputati sono immediatamente esecutivi. Non ho comunque alcuna difficoltà ad accettare l'ultima parte dell'emendamento Accreman, pur ritenendola superflua.

PRESIDENTE. L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « nel contraddittorio delle parti » *con le altre:* « nel contraddittorio fra pubblico ministero ed imputato ».

ACCREMAN. Sono d'accordo. E, come preannunciato, modifico il mio emendamento come segue:

*Aggiungere, in fine, le parole:* « previsione della immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'accusato, anche in pendenza di impugnazione da parte del pubblico ministero ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole alla proposta del relatore. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Accreman, nel testo precedente, desidero rilevare che essa tendeva a istituire la figura del « giudice sulla libertà », di un magistrato diverso, cioè, da quello che conduce il dibattimento. Ora, questa proposta di modifica a mio avviso non era giustificata perché il testo del disegno di legge prevede l'impugnabilità del provvedimento del giudice chiamato a condurre l'istruttoria o il dibattimento, senza escludere l'istituzione di un « giudice sulla libertà ».

Per quanto riguarda infine l'ultima stesura dell'emendamento Accreman, mi dichiaro favorevole al suo accoglimento.

SPAGNOLI. Chiedo un momento di riflessione su questo punto, che a mio avviso è assai delicato. Io non concordo — per motivi che vado ad esporre e che credo debbano essere tenuti ben presenti dal legislatore delegato — con l'interpretazione

che il rappresentante del Governo ha dato della prima parte del precedente testo dell'emendamento Accreman.

Con essa si voleva stabilire che l'impugnativa concernente la coercizione personale non deve essere decisa dallo stesso giudice del dibattimento. Questo è un punto abbastanza delicato da precisare e in questa luce credo che l'osservazione del sottosegretario debba essere rivista nel senso di dare al legislatore delegato un indirizzo ben preciso.

PRESIDENTE. L'intervento del sottosegretario non è in contrasto con la sua posizione, onorevole Spagnoli. L'onorevole Pennacchini ha fatto solo presente che non si rinunciava alla istituzione del famoso « magistrato sulla libertà » di cui si è tanto parlato in altre occasioni.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman, nel testo modificato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il numero 46, nel seguente testo modificato:

« 46) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate, inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale per la gravità di esso e per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza; impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio fra pubblico ministero ed imputato; previsione della immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'accusato, anche in pendenza di impugnazione da parte del pubblico ministero ».

(È approvato).

Do lettura del numero successivo dell'articolo 2:

« 47) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato

che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni ».

L'onorevole Gianfilippo Benedetti ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole: « diciotto mesi » con le altre: « quattordici mesi », e sostituire le parole: « quattro anni » con le altre: « trenta mesi ».*

*Aggiungere, in fine, le parole: « previsione dell'automatica scarcerazione alla scadenza dei termini sopra previsti ».*

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Questi emendamenti non hanno bisogno di illustrazione.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Sono d'accordo sulla modifica da « diciotto mesi » a « quattordici mesi », per un collegamento con quanto già stabilito nel numero 41, mentre non sono d'accordo sulla sostituzione di « quattro anni » con « trenta mesi ».

Per quanto riguarda il secondo emendamento debbo dire che esso è già implicitamente compreso nel testo governativo; comunque esprimo parere favorevole.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Sono d'accordo per la modifica dei quattordici mesi, mentre sono contrario alla sostituzione dei quattro anni con trenta mesi.

Concordiamo tutti sul fatto che il processo debba essere accelerato e a questo abbiamo improntato lo spirito del nuovo codice di procedura penale. A parte le difficoltà che via via sono sorte al riguardo, a me sembra che ipotizzare che in trenta mesi si possano compiere tutti e tre i gradi e pervenire alla sentenza definitiva sia una previsione veramente chimerica.

A tutti piacerebbe accettare una prospettiva di questo genere e a tutti piacerebbe proporre emendamenti siffatti. Tutti sappiamo però che un termine inferiore a quattro anni non è assolutamente sufficiente. Si tratta di responsabilità che dobbiamo assumere tutti insieme, poiché insieme difendiamo la società: non possiamo accettare di mettere in libertà elementi che hanno

commesso gravi reati. Su questo punto sono nettamente contrario.

Richiamo la responsabilità dei commissari sulla gravità dell'emendamento in esame e dichiaro che, se per avventura esso fosse approvato, il Governo si riserverebbe di adoperarsi per correggerlo sia in Assemblée sia nell'altro ramo del Parlamento. Se dovesse passare l'emendamento dei trenta mesi ci sentiremmo investiti di responsabilità gravissime nei confronti della società.

**SPAGNOLI.** Alle considerazioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo si può opporre che la riforma in esame richiede un rito più celere di quello attuale. Il tipo di processo che noi stiamo configurando sarà profondamente diverso da quello che si svolge oggi e quindi necessariamente si avvarrà di diversi procedimenti: noi abbiamo, ad esempio, posto dei termini all'istruttoria che non sono previsti per l'attuale processo; abbiamo contemplato per lo più il dibattimento immediato, che nell'attuale struttura processuale è di uso estremamente limitato. Ora si evidenzia l'esigenza di temperare tali riforme con il principio fondamentale di limitare il più possibile la custodia preventiva: poiché se è vero che dobbiamo preoccuparci di non mettere con leggerezza in libertà tutte quelle specie di persone di cui ha parlato l'onorevole rappresentante del Governo, dobbiamo anche evitare che la carcerazione preventiva possa danneggiare persone che poi si riveleranno innocenti.

Potremmo comunque modificare il nostro emendamento - e rivolgo quindi un invito in tal senso al presentatore, onorevole Gianfilippo Benedetti - nel senso di prevedere che non superi i tre anni (anziché i trenta mesi, come inizialmente suggerito) la durata massima della custodia preventiva, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna divenga irrevocabile. È una proposta che faccio personalmente, ma che ritengo risponda al pensiero di tutto il gruppo comunista.

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Accetto la modifica suggerita dall'onorevole Spagnoli al mio emendamento.

**MANCO.** I termini sono qui stabiliti evidentemente non solo in ordine ad una questione temporale, ma anche in un rapporto di armonia con gli intendimenti cui vuol

rispondere la riforma processuale che ci accingiamo a varare. Ecco perché la durata della custodia preventiva deve corrispondere al tipo di processo che si viene a configurare.

Ora, tutti noi siamo coscienti della responsabilità che abbiamo di fronte ad argomenti del genere, responsabilità cui spesso ci richiama l'onorevole rappresentante del Governo con i suoi « sermoni ». È però indubbio che, se è giusto che l'autore di un omicidio o di un altro gravissimo reato sopporti una custodia preventiva di una certa durata, connessa ad un processo che non può certo essere breve, data la sua importanza, è altrettanto giusto che tale custodia duri meno per l'autore di un reato meno grave e che il relativo processo si risolva in un tempo più ristretto.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Ma il termine di quattro anni per la custodia preventiva vige soltanto per i reati di una certa gravità.

**SPAGNOLI.** Nella disposizione che ci accingiamo ad approvare, però, non è scritto!

**MANCO.** E allora la carcerazione preventiva potrebbe durare molto anche per un semplice furto. Io comunque, proprio per manifestare sensibilità circa il fenomeno dell'aumento della delinquenza in Italia, ritengo si debbano discriminare i vari delitti a seconda della loro gravità, prevedendo quindi una diversa durata della custodia preventiva per coloro che ne sono imputati. Si potrebbe quindi adottare una previsione del seguente tenore: « i quattro anni per i delitti di competenza della corte d'assise, esclusi i reati di opinione, e trentasei mesi per gli altri delitti ». In questo modo verremmo a stabilire un criterio di maggiore equità.

**SABBATINI.** Io ritengo che l'attuale formulazione del numero 47 può lasciarci tranquilli in ordine alle preoccupazioni che sono qui emerse; quello che stiamo esaminando è infatti un progetto di legge di delega: noi quindi indichiamo al legislatore quale dev'essere il termine massimo per la custodia preventiva, prescrivendo che in nessun caso essa possa protrarsi oltre i quattro anni. È evidente che verrà poi fatta una graduazione del tempo della carce-

razione in base ai vari elementi che emergeranno.

Vorrei quindi rivolgere ai colleghi che hanno proposto delle modifiche l'invito a non insistere su di esse, in modo che il numero 47 possa essere approvato nella sua attuale dizione. Noi tutti auspichiamo che il traguardo della riforma che stiamo elaborando sia una grandissima rapidità del processo, ma questo risultato dipende da molti altri fattori: se esso verrà raggiunto, potremmo tornare ad esaminare con diversa prospettiva l'argomento su cui stiamo discutendo.

**MANCO.** Si deve affermare il principio della gradualità.

**SPAGNOLI.** Il principio della gradualità deve essere esplicito, altrimenti la disposizione significa soltanto che in nessun caso si possono superare i quattro anni. Non vi è direttiva in relazione alla gravità del reato. Se siamo d'accordo in generale per l'esplicitazione della gradualità per i reati più gravi, bisogna dirlo.

**PRESIDENTE.** Basta dire che la durata massima della custodia sarà determinata in relazione alla gravità del reato.

**MANCO.** La gravità del reato può essere considerata in senso soggettivo.

**MAZZOLA.** Potremmo aggiungere la previsione di una graduazione, nell'arco di tempo sopra indicato, in rapporto al tipo di reato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere dopo la parola: « determinazione » le seguenti: « in relazione alla gravità del reato ».*

**CASTELLI.** Questo emendamento si illustra da sé.

**PRESIDENTE.** Per tranquillizzare l'onorevole Manco, faccio presente che ci si riferisce alla gravità obiettiva, edittale, del reato. Comunque noi ci rivolgiamo al legislatore delegato e non al giudice.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Credo che la dizione suggerita dall'onorevole Castelli sia superflua, perché nel concetto

di durata massima è implicito quello di gradualità, e non credo che il legislatore delegato possa tornare indietro rispetto alla legislazione esistente. Comunque, per tranquillizzare le preoccupazioni espresse da tutti, accetto l'emendamento Castelli. Confermo, altresì, il parere favorevole sugli emendamenti Benedetti Gianfilippo, eccezione fatta per la seconda parte del primo emendamento.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Pur ritenendolo superfluo, accetto l'emendamento Castelli. Concordo, per il resto, con il relatore.

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Insisto sui miei emendamenti.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Castelli, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Voteremo quindi per parti separate il primo emendamento dell'onorevole Gianfilippo Benedetti.

Pongo in votazione la prima parte, accettata dal relatore e dal Governo, dell'emendamento stesso, sostitutiva delle parole « diciotto mesi » con le parole « quattordici mesi ».

*(È approvata).*

Pongo in votazione la seconda parte, non accettata dal relatore né dal Governo, dell'emendamento in esame, nel testo modificato, sostitutiva delle parole « quattro anni » con le altre « tre anni ».

*(È respinta).*

Pongo in votazione il secondo emendamento Benedetti Gianfilippo, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il numero 47 che, a seguito degli emendamenti dianzi approvati, risulta così formulato:

« 47) determinazione, in relazione alla gravità del reato, della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i quattordici mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al

giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni; previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini sopra previsti ».

*(È approvato).*

Ricordo che il numero 48 è stato approvato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Riprendiamo l'esame del numero 49. Ne do nuovamente lettura:

« 49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio degli atti di istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato ».

L'onorevole Perantuono aveva presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio della istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, una proroga della custodia in carcere fino al termine massimo previsto nel numero 47; se non vi provvede, o decorso il termine della proroga se richiesto, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato; previsione che, nel caso di giudizio immediato, decorsi quattro mesi dall'inizio della detenzione senza che il dibattimento si sia concluso, l'imputato sia automaticamente scarcerato, salvo provvedimento del tribunale che, per comprovati motivi e nel contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, decida una proroga ».

**PERANTUONO.** La prima parte dell'emendamento precisa alcuni aspetti. Anziché « inizio degli atti di istruzione » si dice « inizio della istruzione », in quanto gli atti di istruzione possono effettuarsi dopo l'inizio dell'istruzione. L'altra modifica concerne il contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, con l'esclusione delle altre parti. Il giudice istruttore può chiedere una proroga della custodia in carcere fino al termine massimo previsto nel numero 47, che abbiamo testé approvato. È ovvio che se non provvede in tal senso, o decorso il termine della proroga se richie-

to, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato.

Nell'ultima parte dell'emendamento ho previsto l'ipotesi in cui, nel caso di giudizio immediato, non si pervenga alla conclusione del dibattimento entro breve termine. Specificamente, se passano quattro mesi dall'inizio della detenzione senza che il dibattimento si sia concluso e se il tribunale, per comprovati motivi e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, non richiede una proroga della detenzione, l'imputato deve essere automaticamente scarcerato. È ovvio che se il tribunale, per comprovati motivi, richiede di prolungare la detenzione, questa non può superare il limite massimo di quattordici mesi che abbiamo fissato al numero 47.

Mi pare che i motivi che mi hanno spinto a presentare questo emendamento siano chiari e spero che la Commissione voglia accoglierlo.

CASTELLI. Non sono pregiudizialmente contrario all'emendamento Perantuono; esso si armonizza con le valutazioni che abbiamo espresso sul numero 47 e che hanno riscosso ampi consensi.

Prendo atto della opportunità di una norma specifica in merito all'ipotesi di giudizio immediato, ma ho delle notevoli perplessità sulla brevità del termine di quattro mesi. Mi rendo conto che, in caso di giudizio immediato, non si può far riferimento a termini ampi e generali, e che è opportuna la previsione di un termine più ridotto: pertanto, se l'onorevole Perantuono accetta di sostituire il termine di quattro mesi con sei mesi, il gruppo della democrazia cristiana esprimerà parere favorevole.

PERANTUONO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Perantuono:

*Aggiungere, in fine, le parole:* « non superiore a tre mesi ».

MANCO. Lo do per svolto.

SPAGNOLI. L'ultima parte dell'emendamento Perantuono potrebbe essere modificata in questo senso: « decorsi sei mesi dall'inizio della detenzione » (anziché quattro); e alla fine si potrebbe prevedere: « una proroga non superiore a quattro mesi ».

MANCO. Aderisco a questa proposta e ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Perantuono ha modificato il suo emendamento come segue:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale, in camera di consiglio e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, una proroga della custodia in carcere; previsione dell'automatica scarcerazione se il tribunale non provvede, o decorso il termine della proroga se richiesto; previsione che, nel caso di giudizio immediato, decorsi sei mesi dall'inizio della detenzione senza che il dibattimento si sia concluso, l'imputato sia automaticamente scarcerato, salvo provvedimento del tribunale, che, per comprovati motivi e nel contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, decida una proroga non superiore a quattro mesi ».

Qual è il parere del relatore e del Governo ?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Espri-  
mo parere favorevole sia sulla prima parte, che è di specificazione e di coordinamento, sia sulla seconda.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La prima parte dell'emendamento, laddove si specifica che il tribunale non può decidere se non nel contraddittorio delle parti, mi pare che sia superflua. Evidentemente, il tribunale decide solo sulla base del contraddittorio delle parti. Ma poi si afferma che il tribunale non può concedere una proroga che vada al di là dei limiti massimi stabiliti dal numero 57: questa disposizione, a mio avviso, è pleonastica.

La seconda parte dell'emendamento Perantuono (che dà facoltà al tribunale di autoconcedersi una proroga nei casi specifici) mi trova pienamente d'accordo; però non capisco per quale motivo i termini relativi dovrebbero essere fissati da questa disposizione. In tal caso, infatti, non sarebbe chiaro se i termini della custodia preventiva, che occorre delimitare a norma della Costituzione, siano quelli stabiliti dal numero 47, oppure quelli che la Com-

missione intende introdurre nella disposizione in esame. Ad esempio, in relazione ad un individuo sottoposto a giudizio immediato può essere concessa una proroga, arrivando così la durata massima della detenzione a dieci mesi, mentre per un'altra persona che non si trovi in analoga situazione può essere concessa una dilazione per complessivi quattordici mesi.

ACCREMAN. Il giudizio immediato postula una conclusione molto più rapida...

MANCO. Vi sono due termini diversi di custodia preventiva perché ci troviamo di fronte a due processi diversi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa motivazione non mi sembra valida, in quanto i termini per la custodia preventiva debbono essere indicati in maniera precisa, per ottemperare ad un precetto costituzionale, mentre noi invece introdurremmo dei termini diversi a seconda della natura del processo. Ribadisco comunque il mio parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento ed il mio parere contrario sull'ultima parte, costituita dalle parole « non superiore a quattro mesi », che suscita dubbi di legittimità costituzionale.

Invito quindi la Commissione a riflettere sulla opportunità di approvare quest'ultima disposizione. Come ripeto, la Costituzione afferma che i termini di custodia preventiva debbono essere stabiliti per legge.

PRESIDENTE. Allora dovremmo affermare non essere possibile la graduazione del termine massimo di custodia preventiva.

CASTELLI. Su questo problema ci pronunceremo in sede legislativa.

SPAGNOLI. Il termine massimo che prevediamo per la proroga è insuperabile: eventuali perplessità potrebbero sorgere se la determinazione di tale termine fosse da noi rimessa alla discrezionalità del tribunale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io riterrei opportuno fare riferimento, in questa norma, soltanto al termine massimo previsto dal numero 47.

FELISETTI. Mi asterrò dalla votazione sull'ultima parte dell'emendamento Perantuono.

PERANTUONO. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Converrà, a questo punto, procedere alla votazione dell'emendamento Perantuono per parti separate.

Pongo in votazione la prima parte, accettata dal relatore e dal Governo, dell'emendamento Perantuono.

*(E approvata).*

Pongo in votazione la seconda parte, accettata dal relatore e sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, dell'emendamento Perantuono, costituita dalle parole « non superiore a quattro mesi ».

*(E approvata).*

Pongo quindi in votazione, nel suo complesso, il numero 49 che, a seguito degli emendamenti dianzi approvati, risulta così formulato:

« 49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio della istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, una proroga della custodia in carcere; previsione dell'automatica scarcerazione se il tribunale non provvede, o decorso il termine della proroga se richiesto; previsione che, nel caso di giudizio immediato, decorsi sei mesi dall'inizio della detenzione senza che il dibattimento si sia concluso, l'imputato sia automaticamente scarcerato, salvo provvedimento del tribunale che, per comprovati motivi e nel contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, decida una proroga non superiore a quattro mesi ».

*(E approvato).*

MANCO. Onorevole Presidente, vorrei farle presente l'opportunità di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

PRESIDENTE. D'accordo. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 13,30.**